

Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI per gli esercizi dal 2011 al 2012

Relatore: Consigliere Orietta Lucchetti

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 109/2014**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 9 dicembre 2014;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto del 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1964 con il quale la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i bilanci 2011-2012 dell'Ente suddetto, nonché le annesse relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere Orietta Lucchetti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 2011 al 2012;

considerato che dall'analisi dei bilanci e della documentazione trasmessa è emerso quanto di seguito esposto:

– entrambi gli esercizi chiudono con un avanzo economico pari a 375 milioni nel 2011 e 554 milioni nell'esercizio 2012, dei quali ultimi 220 milioni sono riferibili per lo più ai proventi della gestione mobiliare;

– lievitano i costi di produzione per i maggiori «oneri diversi» relativi alla gestione dei titoli (46,3 milioni) e per la crescita degli interessi bancari (+7,4 milioni);

– il netto patrimoniale cresce nel biennio ed ammonta al 31 dicembre 2012 a 4.786 milioni (4.232 milioni nel 2011); esso corrisponde a 22,5 volte le pensioni correnti (20,9 nel 2011);

– il rendimento netto del patrimonio mobiliare ed immobiliare si attesta complessivamente sull'11 per cento a fronte di un valore negativo rilevato nel 2011 (-4,75 per cento);

– la composizione del patrimonio evidenzia peraltro un rilevante sbilanciamento tra la componente immobiliare e quella mobiliare; (i beni immobili rappresentano il 5,4 per cento delle attività patrimoniali);

– risultano titoli emessi da imprese finanziarie costituiti da obbligazioni strutturate, con scadenza tra il 2013 ed il 2025 e titoli OICR armonizzati emessi da imprese non finanziarie con sede negli Stati Uniti, con *rating* assente, od in paesi Sud-orientali non rientranti nell'OCSE;

– il settore azionario ammonta in percentuale al 29 per cento del portafoglio mobiliare (26 per cento nel 2011);

– quanto alla gestione caratteristica, si rileva il *trend* in crescita dei contributi soggettivi ed integrativi connessi all'aumento del numero degli iscritti ed alla modifica delle aliquote; l'incidenza percentuale delle prestazioni rispetto alle contribuzioni si mantiene stabile (36 per cento nel 2011 e 36,2 per cento nel 2012);

– il saldo previdenziale mostra il valore più elevato nel 2012 con 405 milioni di euro.

Ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze oltre che dei conti consuntivi, della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante.

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 2011 al 2012 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei dottori commercialisti, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE
f.to Orietta Lucchetti

f.f. IL PRESIDENTE
f.to Bruno Bove

*RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE
DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI PER GLI ESERCIZI 2011 E 2012*

SOMMARIO

PREMESSA. – 1. Il quadro normativo e istituzionale. – 2. Gli organi. – 3. Il personale. – 4. La gestione previdenziale e assistenziale. – 5. Il patrimonio immobiliare. – 6. I bilanci. – 7. Lo stato patrimoniale. – 8. Il patrimonio mobiliare. – 9. Il conto economico. – 10. Il rendiconto finanziario o dei flussi di liquidità. – 11. Il bilancio tecnico. – 12. Osservazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce, ai sensi degli articoli 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il risultato del controllo eseguito sulla gestione, relativa agli esercizi 2011 e 2012, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti (C.N.P.A.D.C.)¹.

Nei prospetti contenuti nel referto sono riportati, per opportuno raffronto, anche i dati relativi al 2010.

La presente relazione è aggiornata fino a data corrente.

¹ Il precedente referto, relativo agli esercizi 2008 e 2010, è in Atti Parlamentari, XVI Legislatura, Doc. XV, n.102.

1. – Il quadro normativo e istituzionale

La Cassa, istituita, con personalità di diritto pubblico, dalla legge 3 febbraio 1963, n.100, ha mutato dal 1995 la propria tipologia giuridica, essendosi trasformata, secondo le previsioni normative del decreto legislativo 509/1994, in soggetto di diritto privato, nella specie di associazione.

Nella nuova veste di ente privato di tipo associativo la Cassa gode di autonomia gestionale, organizzativa e contabile nell'ambito del quadro giuridico e del regime dei controlli che il decreto medesimo ha fissato in ragione della natura, che rimane pubblica, della funzione istituzionale di previdenza e assistenza che essa svolge.

Riguardo a tale attività l'ente provvede ai trattamenti di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti iscritti agli Albi professionali e dei loro familiari, trattamenti consistenti, a norma della legge di riforma della Cassa (L. 29 gennaio 1986, n.21) nonché della disciplina statutaria e regolamentare, nelle seguenti prestazioni: pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di inabilità e invalidità, ai superstiti (di reversibilità o indirette); indennità di maternità e interventi assistenziali di varia tipologia (erogazioni per stato di bisogno, malattia ed eventi eccezionali, borse di studio, premi per benemerenzia, contributi per spese di onoranze funebri, di ospitalità in case di riposo per anziani, di assistenza infermieristica domiciliare, assegni per interruzione di gravidanza ed ai genitori di figli portatori di handicap, polizza sanitaria).

A norma di statuto, inoltre, la Cassa può perseguire scopi di previdenza e assistenza *complementari* a favore dei dottori commercialisti e dei loro familiari, a seguito della *costituzione di fondi speciali con bilanci separati*, alimentati dalla contribuzione di soggetti che volontariamente aderiscano alle forme di tutela complementare.

Le risorse finanziarie occorrenti alla Cassa per l'erogazione delle prestazioni istituzionali e per sostenere le spese di gestione provengono da contributi obbligatori a carico degli iscritti e da proventi del suo patrimonio immobiliare e mobiliare, non essendo ad essa consentito, ai sensi del d.lgs. 509/1994, di fruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario.

La contribuzione obbligatoria è costituita dal contributo soggettivo annuo, in percentuale del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, e dal contributo integrativo, sotto forma di maggiorazione percentuale sui corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini IVA.

Sono altresì dovuti alla Cassa, ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151 e della Legge 5 marzo 1990, n.45, i contributi relativi all'indennità di maternità e per l'esercizio della facoltà di ricongiunzione di periodi assicurativi diversi.

Il sistema tecnico- finanziario della Cassa, che sino a tutto il 2003 è stato un sistema "a ripartizione" con metodo di calcolo reddituale delle prestazioni pensionistiche (quale previsto dalla Legge n.21/1986), è mutato a decorrere dall'1 gennaio 2004.

Da tale data opera infatti il nuovo regolamento, il quale ha introdotto, "con applicazione del principio del pro-rata", il metodo di "calcolo contributivo" delle pensioni, nell'ambito di un meccanismo di finanziamento che rimane pur sempre a ripartizione, secondo l'espressa previsione del medesimo regolamento.

La nuova disciplina regolamentare ha riformato il previgente regime previdenziale della Cassa non solo mediante l'introduzione del metodo di calcolo contributivo delle prestazioni, ma anche modificando i requisiti necessari per il pensionamento, il criterio di rivalutazione dei trattamenti pensionistici e l'aliquota del contributo soggettivo nonché l'innalzamento del contributo integrativo (al 4%)

Riguardo al "contributo di solidarietà" ed alle misure adottate con questa riforma - volte a bloccare e ripianare il debito pensionistico pregresso ed alla realizzazione di un tendenziale equilibrio, a livello individuale, tra le prestazioni e i contributi versati - si rinvia, per più ampi cenni, al precedente referto.

1.1. Le innovazioni normative del settore

Nelle linee generali l'impianto normativo nel cui ambito operano le Casse previdenziali vede ancora i suoi riferimenti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 509 del 1994 e non ha subito modificazioni negli ultimi anni.

Di rilievo sono, invece, numerose disposizioni, contenute nella legislazione più recente, che trovano generale applicazione per tutti gli enti previdenziali. Si tratta di misure volte ad assicurare, da un lato, la sostenibilità della gestione nel medio-lungo periodo, e dall'altro, il contenimento della spesa per investimenti e per il personale.

Con riguardo al primo profilo già l'art.2, comma 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994 prevedeva che la gestione economico-finanziaria degli enti privatizzati dovesse assicurare "*l'equilibrio di bilancio*" mediante l'adozione di provvedimenti coerenti con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico, da redigersi con periodicità almeno triennale e da ricondurre a un arco temporale fissato, in origine, in 15 anni dall'art.3, comma 12 della legge n. 335 del 1995 (esteso a 40 anni dalla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 4 novembre 1999).

Ai sensi di quanto disposto dall'art.1, comma 763 della legge n. 296 del 2006, la stabilità delle gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a trenta anni. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 novembre 2007 è sottolineata l'opportunità, fermo restando in trent'anni l'arco temporale minimo del bilancio tecnico, che il documento preveda una proiezione dei dati attuariali su un periodo di cinquanta anni in base alla normativa vigente.

Questo orizzonte temporale è stato allargato, senza esplicite esclusioni di forme gestorie, a cinquanta anni dall'art.24, comma 24 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo periodo. Con la medesima disposizione è stato previsto che gli enti previdenziali privatizzati adottino misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche entro e non oltre il 30 giugno 2012. Il termine è stato posticipato al 30 settembre 2012 dal comma 16 novies dell'art. 29 della legge n. 14 del 2012, di conversione del decreto legge n.216 del 2011, al fine di consentire agli enti la predisposizione dei bilanci tecnici alla luce delle modifiche normative sin qui ricordate.

In buona sostanza, il tenore letterale della norma appena citata è nel senso che soltanto le entrate previdenziali e non, quindi, quelle derivanti dalla gestione del patrimonio, concorrano, dal lato dell'attivo, all'equilibrio economico attuariale. In tal senso, è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a richiamare l'attenzione degli

enti, al fine di pervenire a risultati di auto-sostenibilità permanente, sulla necessità di avviare strutturali riforme in un percorso di "armonizzazione e convergenza" verso il metodo di calcolo contributivo, con applicazione del principio "pro rata" in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti di riforma e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni.

E' lo stesso art. 24, comma 24 del decreto legge n. 201 del 2011 a disporre che, decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applichino, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, le misure correttive ivi previste (calcolo delle pensioni con il metodo contributivo; contributo di solidarietà).

Con la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 maggio del 2012 (adottata in esito a una Conferenza dei servizi delle amministrazioni vigilanti), vengono impartite indicazioni sulla predisposizione dei bilanci tecnici da parte degli enti di previdenza privati, alla luce anche delle disposizioni di cui al citato art.24 del decreto legge 201. E' disposto, tra l'altro, - ferma restando la necessità che i bilanci siano redatti su un periodo di cinquanta anni - che il tasso di redditività del patrimonio non possa in ogni caso essere posto in misura superiore all'1 per cento in termini reali. E' poi previsto che la verifica dell'equilibrio tra entrate contributive e spese per prestazioni pensionistiche contenute nei bilanci tecnici possa tener conto, in caso di disavanzi annuali di natura contingente e di durata limitata, come fattore di compensazione, dei rendimenti annuali del patrimonio, come sopra determinati.

Con riguardo alle norme di contenimento della spesa relativa al personale e di disciplina degli investimenti, che hanno avuto impatto fin dal 2011 anche sulle casse privatizzate, vanno citati:

- l'art.8, comma 15 del citato decreto legge n.78 del 2010, che stabilisce che le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il decreto interministeriale del 10 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2011, prevede che il "piano triennale" venga presentato entro il 30 novembre di ogni anno, specificando che per le Casse privatizzate il piano deve

essere allegato al bilancio tecnico ; entro il 30 giugno di ciascun anno gli enti dovranno comunicare eventuali aggiornamenti del piano stesso.

L'art. 2, commi 618-623, della legge n. 244 del 2007, come modificato dall'art.8, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, prevede, a decorrere dal 2011, che le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili non possano superare il 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato, mentre resta fermo il limite dell'1 per cento stabilito dal comma 618 dell'art.2 della citata legge n. 244 del 2007 per quanto attiene agli interventi di sola manutenzione ordinaria .

Ulteriori disposizioni interessano l'applicabilità agli enti previdenziali privatizzati del Codice degli appalti. A tal proposito il decreto legge n. 98 del 2011 , all'art.32, comma 12, dispone, recependo la raccomandazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che gli enti previdenziali destinatari di contribuzioni obbligatorie previste per legge devono essere qualificati alla stregua di organismi di diritto pubblico e come tali tenuti all'applicazione del Codice degli appalti.

Ancora, in attuazione del menzionato art.8, si ricorda che la direttiva del Ministero del Lavoro del 10 febbraio 2011 ha stabilito una serie di indicazioni riguardanti il monitoraggio della gestione del patrimonio, da attuarsi sia attraverso l'utilizzo di appositi indicatori, sia attraverso la comparazione di rendimenti patrimoniali con quelli ottenibili da titoli di Stato, al fine di comparare l'efficacia della gestione.

Adeguamento della Cassa alla normativa di settore

Il 2012 ha rappresentato l'anno di prima applicazione dei contenuti della deliberazione dell'Assemblea dei Delegati n. 2/11/AdD, adottata nella seduta del 24/5/2011, che ha modificato il Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale e lo Statuto con i provvedimenti di seguito riassunti:

- riconoscimento *sine die* del contributo integrativo del 4%;
- aumento dell'aliquota di contributo soggettivo, subordinato in chiave logica al riconoscimento dell'integrativo al 4% nei seguenti termini:
 - a) aumento dell'aliquota minima all'11% nei primi due anni e, successivamente, al 12%;
 - b) eliminazione dell'aliquota massima.